

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere dal Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che incarichiamo di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Cap. I.

Delle cose soggette alla tassa, e della sua quotità

Art. 1.

Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso di beni mobili o immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione ab intestato o testamentaria; ovvero per altro atto di liberalità a causa di morte, sarà dovuta una tassa proporzionale in ragione del loro valore in comune commercio, senza riguardo a vincoli di reversibilità, salvo le eccezioni infra stabilite.

Art. 2.

La quotità della tassa sarà:

Tra ascendenti e discendenti, lire una per ogni cento lire.

Tra fratelli, sorelle e coniugi, lire due per cento.

Tra prozii, e pronipoti, zii e nipoti lire tre per cento.

Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli, o di sorelle lire quattro per cento.

Tra altri parenti ed affini sino al quinto grado, lire sei per cento.

Tra parenti ed affini dal sesto al Duodecimo grado inclusivamente lire otto per cento.

Per le successioni devolute ad estranei o corpi morali, lire dieci per cento.

La tassa però per gli Istituti di Carità e beneficenza regolati dalle leggi del 24. Dicembre 1836, e 1° Marzo 1880, sarà soltanto del tre per cento.

La ripartizione della tassa sarà regolata di venti in venti lire da cento centesimi sulle somme o su valori esposti nelle consegne o risultanti dalle perizie.

Art. 3°.

Sono esenti dalla tassa.

- 1° Le successioni in linea ascendente o discendente, il cui valore complessivo non ecceda le lire due mila.
- 2° La mobiglia, di cui all'art. 218 del codice civile.
- 3° Le rendite sul debito pubblico dello Stato.
- 4° I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per celebrazione di uffizj religiosi entro lo stesso anno.
- 5° I lasciti a favore di persone addette al servizio del testatore, ove consistano in usufrutto o rendita vitalizia non eccedenti annue lire 600, ed in capitale non maggiore di lire 6000. Del soprappiù la tassa è dovuta nelle proporzioni stabilite dall'art. 2°.

Art. 4°.

Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od istrumento; ed anche in forza di scrittura privata che abbia acquistata una data certa anteriormente all'apertura della successione, quando l'erede ed il creditore abbiano unitamente firmato un atto notabile in brevetto, esente da insinuazione, per cui sia stato dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte.

Nel caso di frode, l'erede ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una doppia tassa sull'ammontare del debito che fu dedotto per frode, salve le pene stabilite dal codice penale.

Saranno pure dedotti dalla massa ereditaria i debiti di commercio, quando l'esistenza dei medesimi venga giustificata, mediante la produzione dei relativi libri, e purchè questi siano regolarmente tenuti nella conformità stabilite dal lib. 1° tit. 2° del codice di commercio.

Art. 5°.

Li crediti litigiosi, e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa, a meno che il legatario o l'erede non preferisca di farne l'abbandono al fisco. Però si farà luogo alla restituzione della tassa in proporzione della perdita del credito, visto l'esito della lite.

Capo II.

Della consegna delle successioni, e del pagamento della tassa

Art. 6.

La consegna delle trasmissioni di cui all'art. 1° è obbligatoria per gli eredi, i donatari, i tutori, curatori e tutori testamentari, ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finché si prescrive l'erede.

Questa consegna sarà formata sopra carta munita del bollo straordinario col diritto di omi. 10 cadun foglio qualunque sia la sua dimensione.

La consegna delle successioni di cui al n. 1° dell'art. 3° sarà fatta in carta libera, e gli intimatori, cui richiesti, saranno tenuti di rivolgerla essi stessi senza costo di spesa; ma non facendosi tale consegna nel termine stabilito, sarà dovuta la tassa.

Art. 7.

La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.

L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari.

I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna ed al pagamento della tassa.

La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rispetto all'amministrazione, sempre che questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto.

Art. 8.

La consegna dovrà farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei, dall'apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l'eredità è morta nello Stato.

La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se è morta in qualunque altra parte dell'Europa.

La consegna entro un anno, ed il pagamento entro mesi diciotto, se è morta fuori d'Europa.

Il pagamento però della tassa per lasciti fatti a corpi morali non sarà in nessun caso obbligatorio se non fra tre mesi dalla data del provvedimento, col quale i corpi stessi saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti.

Art. 9.

Gli eredi o donatari immessi in possesso provvisorio dei beni di un assente, a termini dell'art. 84 del codice civile, saranno tenuti alla consegna di essi, ed al pagamento della tassa come se si trattasse di successioni definitive; se non che per essi i termini decorrono dalla data dell'immissione in possesso, e vi farà luogo al rimborso della tassa, qualora l'assente ricomparisca, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

Se risultasse che in difetto di una legale dichiarazione, l'assenza degli eredi presuntivi si fosse immessa di fatto nel possesso dei beni dell'assente, l'amministrazione comunale potrà ingiungergli ad effettuare la consegna, ed il successivo pagamento della tassa.

In tale caso i termini di cui all'art. precedente decorreranno dalla data dell'ingiunzione.

Art. 10.

Le consegne ed i pagamenti della tassa dovranno farsi all'ufficio d'intimazione, da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il defunto, e nel quale si è aperta la successione a termini dell'art. 76 del codice civile.

Ed ove il defunto non avesse domicilio fissa nello stato, la consegna ed il pagamento dovranno aver luogo all'ufficio d'intimazione, nel circolo del quale si trova situata la maggior parte dei beni cadenti nella di lui eredità.

Capo III.

Delle Soprattasse

Art. 11.

Quando non si effettui da chi ne ha l'obbligo entro il termine prescritto la consegna ed il pagamento della tassa, o la consegna sia stata infedele, sarà dovuta una soprattassa.

La soprattassa per omissione di consegna, o di pagamento entro i prescritti termini, sarà eguale al decimo della tassa principale.

La soprattassa per infedeltà di consegna sarà eguale al quinto della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, e pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un fusto al vero, e cioè oltre le spese di perizia.

Qualunque poi sia la rilevata differenza di valore, sarà sempre dovuto un supplemento di tassa semplice sul maggior valore accertato.

Art. 12.

I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della soprattassa dovuta per omissione di consegna, salva per le altre soprattasse la responsabilità verso gli ereditari, a termini del diritto comune.

Art. 13.

Se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa si è fatta una consegna infedele saranno questi riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della soprattassa stabilita dall'art. 11.

In tale caso la prescrizione di cui è cenno all'art. 20 non decorrerà che dalla data dell'ultima consegna.

Capo IV.

Delle norme per la valutazione dei beni, e delle perizie.

Art. 14.

Il valore degli immobili per natura o per destinazione, è quello che i medesimi possono avere in comune commercio al momento in cui si apre la successione.

Per determinare il valore si avrà specialmente riguardo agli atti di vendita degli stessi immobili o di altri di eguale natura nello stesso territorio, o nei territori circostanti - seguiti nel quinquennio anteriore a quello in cui si apre la successione.

Il valore del semplice usufrutto e quello della nuda proprietà sono rispettivamente determinati alla metà dell'intero valore dei beni soggetti a tassa.

Il valore dei crediti, e dei capi sarà determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione.

Per le canonici, livelli, decime ed altre prestazioni, come pure per le pensioni, o rendite di qualsivoglia specie, il valore sarà formato capitalizzando dieci volte la rendita se vitalizia, e venti volte se perpetua.

Art. 15.

Quando il valore degli immobili enunciato nella consegna sia creduto inferiore al valore reale di comune commercio, l'agente demaniale potrà richiedere una perizia.

La domanda di perizia sarà fatta al giudice del mandamento in cui trovasi collocato l'ufficio demaniale che ha ricevuta la consegna, indicando il perito scelto per parte del demanio.

La perizia sarà ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo Decreto verrà fatta ingiunzione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi all'intimazione del detto Decreto.

Non avvenendoci dalla parte a tale nomina fra questo termine, il giudice nominerà d'ufficio il secondo perito.

In caso di dissenso fra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo, ed essendo di pari fatta, il giudice lo nominerà d'ufficio.

I periti dovranno presentare la loro relazione non più tardi di tre mesi dalla data della loro nomina.

Art. 16.

La parte contro cui la perizia viene promossa sarà con Decreto assegnata di comparire nante il giudice per esser presente all'asserazione con giuramento della perizia, e nel relativo verbale si farà risultare della comparizione, o della contumacia.

Art. 17.

Quando l'istanza di perizia dovesse avere luogo contro lo stesso giudice indicato all'art. 15. oppure contro il suo luogotenente o segretario, verrà la medesima portata avanti il giudice vicario.

Art. 18.

Il procedimento di perizia non avrà luogo di regola, se il valore degli immobili consegnati potrà essere stabilito con atti pubblici, o con perizie giurate anteriori all'apertura della successione, ed aventi una data non più antica d'un quinquennio.

La parte però che si crederà gravata da questo sistema di valutazione, potrà richiedere una perizia, sopportandone in ogni evento la spesa.

Capo V.

Dei richiami, e della prescrizione

Art. 19.

I richiami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio, se non quando siano corredati della quitanza di pagamento della tassa medesima sul valore consegnato.

Art. 20.

Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall'apertura delle successioni, se non furono consegnate, e dopo due anni dal giorno della consegna per le parzialità o omissioni, e per insufficienza di valutazione.

Art. 21.

La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all'estero, non decorre che dal giorno in cui l'amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

Si intenderà avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sarà stata iscritta nei registri degli Agenti Consolari, o dal momento in cui si sia fatto uso nello Stato di un documento autentico, nel quale essa sia menzionata.

Art. 22.

La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti, decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, o in difetto dal giorno che cominciò il possesso di fatto nei modi previsti dall'art. 9.

Art. 23.

La prescrizione per la domanda della tassa dovuta sulle eredità giacenti, decorre dal giorno in cui l'amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso dell'eredità.

Art. 24.

Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorché questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dall'art. 5°.

Art. 25.

La prescrizione sarà interrotta con giudiziale domanda debitamente intimata.

Art. 26.

La domanda di rimborso fatta in iscritto all'ufficio demaniale, da cui fu operata la restituzione, servirà pure ad interrompere il corso alla prescrizione biennale.

In questo caso tale domanda verrà presentata mediante un ricorso a due originali uno dei quali verrà restituito alla parte munito d'una dichiarazione datata e firmata dall'impiegato demaniale comprovante la sua presentazione.

Art. 27.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge.

Art. 28.

La domanda fatta da una parte non interrompe la prescrizione a favore dell'altra.
Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge
Data Torino addì ventinove novembre 1850

Stanis Emanuele

Spina

Ministero di Finanze.

Progetto di Legge
sulla Cassa delle successioni

Signori

Quando il Governo nella scorsa Sessione si proposero una nuova legge sui Dritti di successione, esso mirava a far cessare gl'inconvenienti di quella del 18. Giugno 1821. che ad onta d'una nuova tariffa non liere pur fruttava all'Erario la somma annua di £. 700,000, e ad introdurre tutti quei miglioramenti che senz'alterare di troppo l'accennata tariffa valgono a renderla più profittevole e rispondente agli attuali bisogni dello Stato.

Fra tali modificazioni cui precipuo lo estendersi la tassa anche alle successioni che si deferiscono in linea retta tra ascendenti, e discendenti tenendosi

(1) Questo progetto fu stampato nella Sessione 1890 col N.º 54.

però la misura fra moderatissimi
confini. Imperciocchè la
frequenza dei casi in questo
genere di successioni, supplisce
naturalmente alla tenuità della
tassa e produce quell' effetto
che non può attendersi dagli
altri ordini di successione quantunque
maggiormente gravati.

Epperò non essendo
piaciuto alla Camera di
accogliere questa proposizione
che formava il principale
fondamento della legge, il
Governo credette necessario di
ritirarla per intero onde
prendere in esame se ed in
quanto si potesse modificarla
per renderla accettabile senza
diminuire gran fatto il prodotto.

Ma per quanto il Governo
amasse deferire al voto della
Camera, nè sapeva trovar modo
di riempire senza inconvenienti
il vuoto rilevante che ne doveva
derivare al presunto prodotto.

Dell' imposta, ne sapeva rinunciare pienamente ai motivi che avevano determinata la sua proposizione.

La tassa sulle percezioni in linea retta si è conservata in vigore da lungo tempo ed a traverso svariate mutazioni di Governo presso Nazioni coltissime senza che ne sorgessero gravi ripugnanze o lamenti, e senza difficoltà od antipatie fu riscossa anche in Piemonte durante la Dominazione Francese.

Oltre di ciò essendo appata in forza dell' Art. 2.^o della legge 22. Giugno 1850. l' esenzione del pagamento dei dritti proporzionali di cui prima godevano i patti di famiglia, farebbe cosa incongrua ed anomala che andassero ora esenti da tassa le mutazioni che a causa di decesso si operano tra padre e figlio quando si sono soggette, quelle che hanno luogo per atti fra vivi.

È da queste conclusioni
il Governo poteva essere mosso
per la considerazione esposta
da alcuni che la successione
dei figli nella testanga dei genitori
o viceversa si debba riguardare
piuttosto una continuazione
che un trapasso di proprietà
atteso il vincolo strettissimo
di famiglia, e quella specie di
condominio che vuol' essere
fra' esse. L'idea di siffatto
condominio non abbastanza risponde
all'attuale nostra legislazione;
e non che all'intera successione
in linea retta non si potrebbe
applicare rigorosamente nemmeno
alla porzione legittima riservata
agli ascendenti e discendenti
essendo le ragioni dell'uno e
dell'altro assai differenti.

Nella pratica poi
se si volesse applicare l'
esenzione della tassa di successione
alla sola legittima ne
forgerrebbero gravi difficoltà
ed inconvenienti per la liquidazione
di essa, in confronto del Fisco

per la collazione delle doti
ed altri assegni conferibili
e simili. Laonde anche questo
atteggiamento non parve al
Governo poterli adottare.

Riconosceva però
il Governo come le successioni
in linea retta siano meritevoli
di speciali riguardi, quelle
in specie che avvengono
fra le persone meno
ragiate, o in quanto esse
cadono sopra oggetti più
o meno necessarii all'uso
comune, secondo la varia
condizione delle persone.

E dietro questa considerazione
trovava di escludere dalla
tassa 1. le successioni in
linea ascendente, o
discendente, il cui valore
complessivo non eccede le
Lire duemila; 2. la mobiglià
propriamente detta giusta
la definizione dell' art. 1118.
del Codice Civile. Anzi
il Governo trovava di estendere
quest' ultima esenzione a

qualunque eredità come quella
che tende a diminuire il
rigore della legge senza
attenuarne di troppo il
prodotto.

Esclusa poi dalla
tassa la mobilità propriamente
detta, non rimaneva più
grave ragione per imporre
in diversa misura i mobili
e gli stabili. Imperciocché
di primi o risolvonsi precipuamente
in crediti e rendite che generalmente
producono al pari degli stabili,
o non hanno un rilevante
valore se non in quanto si
tratti di oro, argento, gemme
o di rilevanti masse, o collezioni,
che fanno testimonio di un
notevole grado di agiatezza.

Per la valutazione
della massa ereditaria si è
mantenuto il principio di
dedurre i debiti che l'
aggravano siccome quello
che meglio corrisponde ai dettami
di giustizia e di equità, ma

si sono introdotte alcune nuove
cautele per evitare le
frodi e le collusioni
che potessero essere suggerite
dall'interesse privato a pregiudizio
del Fisco. Per la stima
dei singoli beni si è ritenuta
la massima che effettivamente
si debba secondo il valore
di comune commercio e si sono
modificate alcune disposizioni
dell'articolo 8.^o del primo progetto
per metterla meglio in armonia
colla massima pena.

Alcune altre modificazioni
di minor importanza si sono
introdotte nel primo progetto
talvolta per migliorarne
ed armonizzarne sempre più
le disposizioni, tale altra
per correggerne ed abbreviarne
la redazione. Manifesto
essendo generalmente la
ragione di queste non
si crede necessario il
discorrerne partitamente.
Gioverrà solo

osservare che la tassa
continuativa contemplata
dall' Articolo 3.^o del primo
progetto di legge venne omnessa
nell' attuale per farne
oggetto d' una legge speciale.

A ciò s' induce il
Governo per due considerazioni:

1.^o Perché quella tassa
rappresenta non solamente
i diritti di successione ereditaria
che non hanno mai luogo
pei beni entrati una volta
nel patrimonio de' Corpi
moralì, ben anche i minori
diritti d' infinuazione per
alienazione tra vivi che
rarissime si fanno dai
Corpi medesimi.

2.^o Perché la tassa essendo
annua e continuativa, cioè
richiedeva speciali disposizioni,
le quali non avrebbero potuto
opportunitamente collocarsi
nella legge generale sui
diritti di successione.

Tale è il complesso della legge, ho l'onore di riprodurvi, nell' esaminarla vi piaccia far ragione alle stringenti necessità dello Stato che in gran parte la dettarono.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

N.º 12.

Progetto di legge
presentato dal Ministro di Giustizia
in tornata del 3 10^{bre} 1890

Lista delle modificazioni

(4)

SENATO DEL REGNO



Sessione 1851.

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 1.º Aprile 1851.

Oggetto

Tassa sulle successioni

Capo 1.º

Delle cose soggette alla tassa, e della sua quotità.

Art. 1.º

Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto, o di uso di beni mobili ed immobili esistenti nello Stato, che si operino per successione ab intestato o testamentaria, ovvero per altro atto di liberalità a causa di morte, sarà dovuta una tassa proporzionale in ragione del loro valore in comune commercio, senza riguardo a vincoli di reversibilità, salvo le eccezioni infra stabilite.

Art. 2.º

La quotità della tassa sarà:

Tra ascendenti e discendenti di lire una per ogni cento lire.

Era fratelli, sorelle e coniugi lire due per cento.

Era prozii e maripoti, zii e nipoti lire tre per cento.

Era cugini di primo grado, ossia figli di fratelli, o di sorelle lire cinque per cento.

Era altri parenti e tra affini sino al terzo grado lire otto per cento.

Per le successioni devolute a parenti ed affini oltre il sesto grado, ovvero ad estranei, lire dieci per cento.

La tassa però per gli istituti di carità e beneficenza regolata dalle leggi del 24 Dicembre 1836. l. Marzo 1850 sarà limitata al cinque per cento.

La riscossione della tassa sarà regolata di venti in venti lire sulle somme o sui valori espressi nelle consegne, o ritid. in tanti dalle perizie.

Art. 3°

Sono esenti dalla tassa:

- 1° Le rendite sul debito pubblico dello Stato.
- 2° La moglie contemplata nell'art. 415 del codice civile.
- 3° I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debba farsi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per celebrazione di uffizj religiosi entro lo stesso anno.

Art. 4°

Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od istrumento, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistata una data certa anteriormente all'apertura della successione. In tutti i casi però l'erede dovrà presentare un atto notarile in brevetto, esente da insinuazione firmato da lui e dal creditore, in cui sia dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto o in parte.

Nei casi d'impossibilità dell'erede a procurarsi la firma del creditore per tale dichiarazione, egli dovrà farne menzione esplicita nella dichiarazione suddetta, accennandone le cause.

Nei casi di fidei, l'erede ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una doppia tassa sull'ammontare del debito che fu dedotto per fidei, salvo le pene stabilite dal codice penale.

Saranno pure detratti dalla massa ereditaria, i debiti di commercio, quando l'esecuzione dei medesimi verrà giustificata mediante la produzione dei relativi libri, e purchè questi siano regolarmente tenuti nelle conformità stabilite dal libro 1.º titolo 2.º del codice di Commercio +

Art.º 5.º id.

— I crediti litigiosi, e di dubbia esigibilità, saranno soggetti alla tassa, a meno che il legatario o l'erede non preferisca di farne l'abbandono al fisco. Però si farà luogo alla restituzione della tassa in proporzione della perdita del credito, visto l'esito della lite.

Caso II.

Della consegna delle successioni, e del pagamento della tassa

Art.º 6.º

— La consegna delle successioni ed altre liberalità di cui all'art.º 1.º è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, per i legatari, per i donatari o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità vacanti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa, finchè si presenti l'erede.

— Questa consegna sarà formata sopra carta munita del bollo straordinario col diritto di centesimi 40 cadun foglio qualunque sia la sua dimensione

Art.º 7.º id.

— La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.

— La tassa per i legati, abbenchè consistenti in prestazione di denaro o di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità che correano tra il defunto ed il legatario.

L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditarij.

— I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.

La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpietto all'Amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto.

Art. 8° id.

La consegna dovrà farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei dall'apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l'eredità è morta nello Stato.

La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se è morta in qualunque altra parte dell'Europa.

— La consegna entro un anno ed il pagamento entro mesi diciotto se è morta fuori d'Europa.

Il pagamento però della tassa per lasciti fatti a corpi morali non sarà in nessun caso obbligatorio se non fra tre mesi dalla data del provvedimento, col quale i corpi stessi saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti.

Art. 9. id.

Gli eredi o donatarj ammessi in possesso provvisorio dei beni di un assente, a termini dell'art. 84 del codice civile saranno tenuti alla consegna di essi, ed al pagamento della tassa come se si trattasse di successione definitiva. Se non che per essi i termini decorreranno dalla data dell'immissione in possesso, e vi sarà luogo al rimborso della tassa, qualora l'assente ricomparisca, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

— Se risultasse che in difetto di una legale dichiarazione d'assente gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel possesso dei beni dell'assente, l'Amministrazione comunale potrà ingiungerli ad effettuare la consegna ed il successivo pagamento della tassa.

In tale caso i termini di cui all'articolo precedente decorreranno dalla data dell'ingiunzione.

Avrà pure luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione di cui sopra accennata nel caso previsto dall'art. 977 del codice civile.

Art. 10. id.

Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all'ufficio d'intimazione, da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il defunto, e nel quale si è aperta la successione, a termini dell'art. 74 del codice civile.

— Ed ove il defunto non avesse domicilio fisso nello Stato, la consegna ed il pagamento dovranno aver luogo all'ufficio d'intimazione, nel circolo del quale si trova situata la maggior parte dei beni cadenti nella di lui eredità.

Capo III.

Della sopratassa

Art. 11. Ad.

Quando non si effettui da chi ne ha l'obbligo entro il termine prescritto la consegna, o questa sia stata infedele, sarà dovuta una sopratassa.

La sopratassa per omissione di consegna entro i prescritti termini, sarà eguale al decimo della tassa principale.

— La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta, pel valore delle cose ommesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate, con estimò inferiore di oltre un quarto al vero, e ciò oltre le spese di perizia.

Qualunque poi sia la rilevata differenza di valore, sarà sempre dovuta un supplemento di tassa semplice sul maggior valore accertato.

Art. 12. id.

I tutori, curatori, ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per ommissione di consegna, salva per le altre sopratasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

Art.º 13. id.

Se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele saranno stati risarati con una seconda consegna, non avrà niun luogo il pagamento della soprata tassa stabilita dall'art.º 11.

In tale caso la prescrizione, di cui è cenno all'art.º 20, non decorrerà che dalla data dell'ultima consegna.

Capo IV.

Delle norme per la valutazione dei beni e delle pezizie

Art.º 14. id.

Il valore degli immobili per natura, o per destinazione, è quello che i medesimi possono avere in comune commercio al momento in cui si apre la successione.

Per determinare il valore, si avrà specialmente riguardo agli atti di vendita degli stessi immobili o di altri di eguale natura nello stesso territorio, o nei territorj circonvicini - seguiti nel quinquennio anteriore all'apertura della successione.

Il valore del semplice usufrutto e quello della nuda proprietà sono rispettivamente determinati alla metà dell'intero valore dei beni soggetti a tassa.

Il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione.

Per li canoni, livelli, decime ed altre prestazioni, come pure per le pensioni o rendite di qualsivoglia specie il valore sarà formato capitalizzando dieci volte la rendita se vitalizia, e venti volte se perpetua.

Il valore degli altri beni mobili verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventaro

~

od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore in quell'atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa.

Art. 15. id.

Quando il valore degli immobili enunciato nella consegna sia creduto inferiore al valore reale di comune commercio, l'agente demaniale potrà richiedere una perizia.

La domanda di perizia sarà fatta al giudice del mandamento, in cui trovansi collocato l'ufficio demaniale che ha ricevuta la consegna, indicando il perito eletto per parte del demanio.

La perizia sarà ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo decreto verrà fatta ingiunzione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi all'intimazione del detto decreto.

Non devenendosi dalla parte a tale nomina fra questo termine, il giudice nominerà d'ufficio il secondo perito.

In caso di disparere fra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo, ed essendo discordi sulla scelta, il giudice lo nominerà d'ufficio.

I periti dovranno presentare la loro relazione non più tardi di tre mesi dalla data della loro nomina.

Art. 16. id.

La parte, contro cui la perizia viene promossa, sarà con decreto citata davanti il giudice per essere presente all'attestazione con giuramento delle perizie, e nel relativo verbale si farà risultare della comparizione o della contumacia.

Art. 17. id.

Quando l'istanza di perizia dovesse aver luogo contro lo stesso giudice indicato all'art. 15, oppure contro il suo luogotenente o segretario, verrà la medesima portata avanti il giudice superiore.

Art. 18. id

Il procedimento di perizia non avrà luogo di regola se il valore degli immobili conseguenti potrà essere stabilito con atti pubblici o con perizie giurate anteriori all'apertura della successione, ed aventi una data non più antica d'un cinquantennio.

La parte però che si crederà gravata da questo sistema di valutazione, potrà richiedere una perizia sovrintendendo in ogni evento la spesa.

Capo V.

Dei richiami e della prescrizione

Art. 19. id

I richiami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio, se non quando siano corredati dalla mitanza di pagamento della tassa medesima sul valore conseguito.

Lo stesso sarà dei richiami contro la domanda dell'agente demaniale liquidata sulla base dei valori risultanti dalle informazioni che questi si sarà procurato circa la consistenza della successione, nel caso in cui non sia stata fatta veruna consegna in tempo utile.

Art. 20. id

Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall'apertura delle successioni, se non furono consegnate, e dopo due anni dal giorno della consegna per le perizie ommissioni e per insufficienza di valutazione.

Art. 21. id

La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all'estero, non decorre che dal giorno in cui l'amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

3
Si intenderà avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sarà stata iscritta nei registri degli agenti consolari, o dal momento in cui si sia fatto uso nello Stato di un documento autentico nel quale essa sia menzionata.

Art.º 22. id

La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, od in difetto dal giorno che cominciò il possesso di fatto nei modi previsti dall'art.º 9.

Art.º 23. id

La prescrizione per la domanda della tassa dovuta sulle eredità giacenti, decorre dal giorno in cui l'amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell'erede.

Art.º 24. id

Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorché questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli art.º 5 e 9.

Art.º 25. id

La prescrizione sarà interrotta con giudiziale domanda debitamente intimata.

Art.º 26. id

La domanda di rimborso fatta in iscritto all'ufficio demaniale, da cui fu operata la riscossione, servirà pure ad interrompere il corso alla prescrizione biennale. In questo caso tale domanda verrà presentata mediante un ricorso a due originali, uno dei quali verrà restituito alla parte munito d'una dichiarazione datata e firmata dall'impiiegato demaniale comprovante la sua presentazione.

Art. 27. 12.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge.

Art. 28. 12.

La domanda fatta da una parte non interrompe la prescrizione a favore dell'altra.

Art. 29. 12.

La presente legge cesserà dall'avere vigore col primo Gemajo 1858.

Torino il 3 Aprile 1851.

Il Presidente del Senato del Regno
Manno

Signori.

La legge sulla tassa delle successioni, votata da questa Camera, ha subito presso il Senato alcune modificazioni, parte delle quali riguardano soltanto la forma, parte concernono la sostanza.

Per queste ultime si vogliono:

1° L'essersi esentate dalla tassa le mobilia contemplate dall'articolo 115 del codice civile.

2° L'essersi invece assoggettate al tributo anche le successioni in linea retta, il cui valore complessivo non ecceda L. 2,000

3.^o L'assenti tolia la dilazione
adottata per l'applicazione di
questa legge alla Sardegna.
Il Ministero nel proporre alla
Camera il riordinamento di
questa tassa aveva inclinato
ad escluderne le mobili e le
eredità succindicate principal-
mente per la considerazione
che il prodotto sarebbe di poco
rilievo in confronto alle in-
dagini ed alle difficoltà a cui
darebbe luogo la riscossione.

Non mostrassi poi alieno
dall'aderire alla proposta di
dilazione a favore della Sardegna
giacchè anche in altre parti
i tributi di quella isola non
sono ancora conformati a quelli
della Sardegna, ma lo saran-
no in breve; e parve deside-
rabile che la riforma proce-
desse tutta di pari passo.

Crede il Ministero che sussista
ancora le accennate con-
siderazioni; e che perciò possa
essere il caso di mantenere

L'esenzione delle successioni
di valor minimo siccome quel-
la che è molto favorevole alla
massa della popolazione, e
di non grave pregiudizio al
pubblico erario.

Persistendo pertanto in questa
sua opinione, il Ministero ha
fiducia quanto alle altre va-
riazioni introdotte nella legge
che in' ulteriore discussione
in proposito condurrà ad adot-
tare quelle disposizioni che
valgano a conciliare i diversi
pensamenti, ed a sanare defie-
nitivamente una delle leggi
d'imposta le più importanti
sia per la facile e pronta di-
lei applicazione, sia pel con-
siderabile prodotto che derivare-
ne debbe alle finanze dello
Stato.

N.º 12-C

Progetto di legge
modificato del Senato approvato
dal Ministero di Agricoltura
nella tornata del 9 Aprile 1889.

Referente nelle commissioni